

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO S.S.D. F.C. BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BELLOCCI MARCO SEGUITO GARA BIKKEMBERGS F./CARPI CALCIO DEL 17.1.2010 2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone s.r.l. di Fossombrone (Pesaro e Urbino), dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO A.C.D. CITTA’ DI CONCORDIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAZZARELLA CARLO SEGUITO GARA MONTECCHIO M./CITTÀ DI CONCORDIA DEL 17.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.C.D. Città di Concordia di Concordia Sagittaria (Venezia).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. NUOVA CASSETTE  
AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3;**
- **AMMENDA DI €150,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.10.2009 AL SIG. EMILIANO MASTROIACO;**
- **SQUALIFICA DI UNA GARA AL SIG. MAURIZIO LAURETI**

**SEGUITO GARA PESCOROCCHIANO/NUOVA CASSETTE DEL 4.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 52 LND del 22.10.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex. art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla A.S.D. Nuova Casette di Rieti.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 5 febbraio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete